

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2004/C 97/01	Risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo al contrasto dell'uso di sostanze psicoattive correlato agli incidenti stradali	1
2004/C 97/02	Risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2003 sull'importanza del ruolo delle famiglie nella prevenzione dell'uso delle sostanze stupefacenti da parte degli adolescenti	4
2004/C 97/03	Risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo al distacco di funzionari di collegamento esperti in materia di droga in Albania	6
	Commissione	
2004/C 97/04	Tassi di cambio dell'euro	8
2004/C 97/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	9
2004/C 97/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	10
2004/C 97/07	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾	11
2004/C 97/08	Avviso della Commissione relativo ai soggetti esentati, conformemente al regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio: modifica della ragione sociale e degli indirizzi dei soggetti esentati	12

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

AVVISO AI LETTORI

LA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IN 20 LINGUE

Il **1° maggio 2004**, con l'adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), l'edizione su carta della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, sarà pubblicata nelle 20 lingue ufficiali dell'Unione europea.

La striscia colorata di copertina sarà eliminata e le differenti versioni linguistiche saranno indicate con i codici ISO: spagnolo (ES), ceco (CS), danese (DA), tedesco (DE), estone (ET), greco (EL), inglese (EN), francese (FR), italiano (IT), lettone (LV), lituano (LT), ungherese (HU), maltese (MT), olandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT), slovacco (SK), sloveno (SL), finlandese (FI), svedese (SV).

Il CD-ROM della Gazzetta ufficiale, serie L e C, sarà ugualmente disponibile in 20 lingue, a partire dall'edizione di maggio 2004.

L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE NELLE 9 NUOVE LINGUE

L'acquis communautaire è in preparazione. Sarà disponibile:

— su supporto cartaceo, come abbonamento. I volumi saranno inviati agli abbonati non appena pubblicati. Il prezzo è di 2 000 EUR.

Unicamente a partire dal momento in cui la serie sarà completamente pubblicata, ciascun volume potrà essere acquistato individualmente,

— in formato CD-ROM, da quando la pubblicazione su carta sarà completa e disponibile. Il prezzo del CD-ROM è di 1 000 EUR,

— nel sito EUR-Lex.

Il primo volume dell'acquis communautaire, su un totale di più di 200 volumi della collezione completa (il numero esatto non è stato ancora confermato) è ora disponibile in 7 nuove versioni linguistiche (il maltese e l'estone seguiranno quanto prima).

Per informazioni più dettagliate, vi preghiamo di contattare i nostri uffici vendita (modalità indicate in quarta pagina di copertina).

I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO****RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO****del 27 novembre 2003****relativo al contrasto dell'uso di sostanze psicoattive correlato agli incidenti stradali**

(2004/C 97/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- (1) Tenendo presente che la strategia dell'Unione europea in materia di droga (2000-2004) sottolinea l'importanza di intraprendere lavori in tema di guida automobilistica sotto l'effetto di droghe illecite e medicinali, ed in particolare di elaborare ulteriori studi scientifici concernenti la correlazione tra droghe e incidenti stradali;
- (2) Tenendo presente che il piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga (2000-2004) afferma che la Commissione e gli Stati membri intraprendono ricerche circa gli effetti della guida sotto l'influsso di droghe illecite e farmaci;
- (3) Tenendo presente che la comunicazione della Commissione relativa alla valutazione intermedia del Piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2000-2004), da un lato, prende atto che il gruppo di lavoro «Alcool, droghe, medicine e guida automobilistica» ha formulato un certo numero di raccomandazioni riguardanti il problema della guida sotto l'influenza di droghe illecite e, dall'altro, invita la Commissione ed il Consiglio a dare seguito a tali raccomandazioni;
- (4) Tenendo presente la Comunicazione della Commissione riguardante un programma d'azione europeo per le sicurezze stradali, ed in particolare le misure ivi individuate per contrastare l'uso di droga e medicinali correlato alla guida di veicoli; tenendo presente altresì l'importanza di dare un seguito tempestivo ed efficace a tale programma d'azione;
- (5) Tenendo presente le conclusioni del Consiglio «Trasporti/Telecomunicazioni/Energia» relative al suddetto programma d'azione europeo, ed in particolare l'indicazione ivi contenuta di riservare speciale attenzione al problema della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- (6) Rammentando la risoluzione 44/5 della Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite relativa alla prevenzione del consumo di droga tra i giovani a fini ricreativi e di svago approvata a Vienna nel marzo 2001;
- (7) Tenendo presente la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri sulla prevenzione dell'uso ricreativo di droga, ed in particolare la raccomandazione a ridurre il numero di incidenti stradali connessi con il consumo ricreativo di droga migliorando la mobilità dei giovani anche mediante il trasporto pubblico;
- (8) Rammentando la direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida, e segnatamente l'allegato III di quest'ultima che prevede norme per il mancato rilascio o il non rinnovo della patente in caso di dipendenza o di abuso regolare di sostanze psicotrope;
- (9) Tenendo presente il Titolo V della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; considerando che questa direttiva richiede che tutti i medicinali immessi sul mercato siano accompagnati da informazioni, e che tali informazioni sull'etichettatura o sul foglietto illustrativo forniscano avvertenze ai pazienti sui potenziali rischi relativi alla loro capacità di guidare in modo sicuro nel caso in cui il medicinale sia stato assunto secondo le avvertenze ai pazienti; considerando che questa informazione è inoltre fornita ai medici nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e deve riguardare ogni reazione avversa che concerne la capacità di guida del paziente;
- (10) Ricordando la relazione annuale 2002 dell'Osservatorio delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed in particolare il riferimento alla pericolosità della poliassunzione di sostanze stupefacenti correlata alla guida di veicoli;
- (11) Tenendo presente i lavori condotti in questa materia dal Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa, ed in particolare le conclusioni del seminario tenutosi dal 18 al 20 giugno 2003 riguardante la circolazione stradale e le sostanze psicoattive;
- (12) Tenendo presente che le ricerche scientifiche indicano che le sostanze psicoattive possono pregiudicare gravemente la capacità di guida, in particolare alterando le funzioni psicomotorie dei conducenti, e di conseguenza rappresentare causa o concausa degli incidenti stradali; tenendo presente altresì le ricadute degli incidenti stradali sul piano sanitario, sociale, lavorativo e della sicurezza nei Paesi membri dell'UE;

- (13) Considerando che le statistiche raccolte dagli Stati membri circa l'effettiva incidenza delle sostanze psicoattive negli incidenti stradali sono ancora troppo frammentarie e non facilmente raffrontabili; considerando che dai dati disponibili, risulta comunque che il fenomeno è diffuso; in particolare, è preoccupante la poliassunzione di droghe e l'uso combinato di droghe, alcool e medicinali connessi alla guida di veicoli;
- (14) Considerando che il numero di incidenti stradali aumenta considerevolmente durante il fine settimana, segnatamente in corrispondenza dei luoghi di aggregazione notturni, e che in alcuni Stati membri gli incidenti stradali nelle notti di venerdì e sabato sono diventate la causa principale di morte tra i giovani di età compresa tra i quindici e i ventiquattro anni;
- (15) Considerando che occorre proseguire nella ricerca, segnatamente per gli aspetti epidemiologici. In particolare, al fine di consentire adeguate indagini epidemiologiche sono necessari ulteriori sforzi per sviluppare metodologie e strumenti di controllo tesi a rilevare l'assunzione di sostanze psicoattive da parte dei conducenti di veicoli nonché a verificare gli effetti delle stesse sulla guida;
- (16) Considerando che controlli stradali numerosi sui conducenti di veicoli, specialmente nelle situazioni a rischio, sono indispensabili al corretto monitoraggio ed a un più incisivo contrasto del fenomeno;
- (17) Considerando che, ai fini di una più completa e corretta comprensione del fenomeno, sarebbe utile incrementare, nei limiti delle risorse disponibili, il numero di test neuro-comportamentali e tossicologici effettuati sui conducenti di veicoli;
- (18) Considerando che il trasporto commerciale di beni e persone è in continua crescita nell'Unione europea, anche come conseguenza del completamento del Mercato Unico e del processo di allargamento; considerando che, al fine di prevenire incidenti che coinvolgano veicoli pesanti, l'uso di sostanze psicoattive da parte di conducenti professionisti dovrebbe essere accertato, ove possibile ed in conformità con la normativa nazionale, in occasione di visite mediche periodiche e di controlli stradali; considerando che un regime di controllo specifico relativo ai conducenti professionisti dovrebbe essere preso in considerazione;
- (19) Considerando che occorrerebbe accrescere lo scambio di informazioni a livello europeo al fine di identificare le migliori pratiche sia nella gestione di casi di uso di sostanze psicoattive correlata alla guida di veicoli sia nella formazione impartita a tutti gli operatori coinvolti;
- (20) Considerando che occorre migliorare l'opera di informazione e prevenzione che miri ad aumentare la percezione del rischio derivante dall'assunzione di sostanze psicoattive, nonché dall'uso combinato delle stesse in relazione alla conduzione di veicoli; in particolare è opportuno organizzare campagne di informazione specifiche rivolte ai giovani anche favorendo la loro partecipazione attiva; considerando che si rivelerebbe utile sensibilizzare e coinvolgere i gestori dei locali notturni e dei luoghi di ritrovo in tale opera di prevenzione;
- (21) Considerando l'importanza, ai fini della riduzione degli incidenti, di sviluppare programmi di intervento precoce personalizzati per i consumatori di droghe e di cogliere l'occasione dell'accertamento di guida in stato di alterazione psico-fisico per uso di sostanze stupefacenti come momento di contatto con il consumatore per iniziare, ove opportuno, il percorso di recupero;

SOTTOLINEA L'IMPORTANZA DI:

- (22) Promuovere ed approfondire la ricerca concernente gli effetti delle sostanze psicoattive sulla capacità di guida affinché le misure di prevenzione e di contrasto possano fondarsi su solide conoscenze scientifiche. Sfruttare a pieno le possibilità offerte dal sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea, in particolare per ciò che riguarda gli effetti delle droghe sintetiche nonché lo studio degli effetti delle droghe sul sistema nervoso;
- (23) Aumentare, nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale, l'utilizzo di test neuro-comportamentali e tossicologici tesi a rilevare l'eventuale assunzione di sostanze psicoattive da parte dei conducenti, nonché a verificare gli effetti di tali sostanze sulla guida, in particolare in caso di incidenti stradali mortali e di incidenti classificati come gravi secondo le definizioni e le regolamentazioni nazionali, e laddove si abbia ragionevole motivo di ritenere che i conducenti fossero sotto l'effetto di sostanze psicoattive;
- (24) Sviluppare la ricerca per migliorare i test su strada, con particolare attenzione rivolta alla loro praticabilità ed affidabilità in modo da diffonderne e generalizzarne l'utilizzo, anche alla luce dei risultati dello studio congiunto condotto dall'Unione europea e dagli Stati Uniti (Rosita II);
- (25) Garantire lo scambio di informazioni tra Stati membri, ivi compresi gli Stati aderenti all'Unione europea, al fine di identificare le migliori pratiche, e fornire tempestivamente alla Commissione europea e all'OEDT le informazioni relative alle azioni intraprese a livello nazionale al fine di consentire il monitoraggio del fenomeno a livello europeo;
- (26) Varare campagne di informazione e prevenzione mirate che mettano in guardia sui pericoli legati all'uso di sostanze psicoattive correlato alla conduzione di veicoli, con il coinvolgimento dei giovani, degli operatori sanitari, delle famiglie, della scuola nonché dei conducenti professionisti;

- (27) Mettere a punto e sviluppare efficaci misure di prevenzione, adattate agli specifici contesti culturali e sociali sia a livello nazionale che locale, tese a ridurre il numero di incidenti stradali connessi con il consumo di sostanze psicoattive negli ambienti ricreativi, comprendenti, ad esempio, l'incentivazione del trasporto pubblico come alternativa all'uso di veicoli privati in luoghi e situazioni a rischio e la costituzione di gruppi di prima assistenza composti da operatori sociali e sanitari che agiscano nei luoghi di aggregazione al fine di identificare precocemente soggetti a rischio prima che questi si pongano alla guida;
- (28) Varare azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento dei gestori dei locali notturni e promuovere la collaborazione tra questi ultimi e le autorità competenti a livello locale e nazionale al fine di prevenire e gestire efficacemente situazioni di pericolo;
- (29) Adottare tutte le appropriate disposizioni, che prevedano anche quelle sanzionatorie, nei confronti di conducenti di veicoli che sono sotto l'effetto di sostanze psicoattive che riducano la loro capacità di guida;
- (30) Raccogliere e valutare informazioni riguardanti le misure di recupero per conducenti di veicoli che abbiano fatto uso di droghe al fine di sviluppare programmi di intervento precoci personalizzati;
- E INVITA LA COMMISSIONE A DARE UN SEGUITO TEMPESTIVO ED EFFICACE AL PROGRAMMA D'AZIONE EUROPEO PER LA SICUREZZA STRADALE, ED IN PARTICOLARE A:
- (31) Condurre uno studio sul funzionamento e l'efficacia dei test neuro-comportamentali e tossicologici concernenti l'uso e gli effetti delle sostanze psicoattive sulla capacità di guida attualmente in uso negli Stati membri dell'Unione europea. Sulla base dei risultati di tale studio, esplorare la possibilità di elaborare, in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, e proporre procedure armonizzate o in alternativa linee di indirizzo a livello europeo relative agli esami di cui sopra in modo da garantire risultati affidabili e comparabili;
- (32) Elaborare, in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, e proporre linee guida a livello europeo, anche sulla base delle migliori pratiche riscontrate nell'Unione europea, relative alla gestione dei casi di uso di sostanze psicoattive correlata alla guida di veicoli (ad esempio, valutazione degli effetti delle sostanze sulla guida, interventi di prevenzione secondaria e/o trattamento);
- (33) Elaborare, in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, ivi compreso CEPOL, linee guida a livello europeo che raccomandino programmi di formazione per funzionari di polizia ed operatori sanitari;
- (34) Esaminare, alla luce delle esperienze realizzate a livello nazionale, ed in consultazione con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali, l'opportunità di generalizzare l'uso di simboli adatti ed armonizzati sulle confezioni dei farmaci;
- (35) Prendere in considerazione la possibilità di proporre misure che assicurino adeguati livelli di controllo per i conducenti professionisti;
- (36) Operare per la costituzione all'interno della Commissione europea di un Osservatorio Europeo per la Sicurezza Stradale, fatte salve le decisioni che saranno adottate in materia dal Consiglio «Trasporti/Telecomunicazioni/Energia». In questo contesto, garantire che le questioni relative alla guida sotto l'effetto di sostanze psicoattive siano affrontate nell'ambito delle attività dell'Unione europea in materia di incidenti stradali;
- (37) Elaborare, in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, un glossario comprendente termini e definizioni relativi ai principali aspetti dell'uso di sostanze psicoattive correlato alla capacità di guida di veicoli, al fine di migliorare la reciproca comprensione tra i Paesi dell'Unione europea.
-

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO**del 27 novembre 2003****sull'importanza del ruolo delle famiglie nella prevenzione dell'uso delle sostanze stupefacenti da parte degli adolescenti**

(2004/C 97/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

di strategie e misure, considerate come principali determinanti sanitari, legati all'adozione di corretti stili di vita.

considerando che:

- (1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Helsinki il 10 e l'11 dicembre 1999, ha approvato la strategia dell'Unione europea in materia di droga per il periodo 2000-2004 che riguarda tutte le attività dell'Unione europea connesse alla droga e ha stabilito i suoi obiettivi principali, tra cui quello di ridurre considerevolmente, nell'arco di cinque anni, l'incidenza dei danni causati alla salute dall'uso di stupefacenti e il numero di decessi per droga.
- (2) Nel giugno 2000, il Consiglio europeo di Feira ha adottato il Piano d'azione in materia di lotta contro la droga dell'UE (2000-2004) in quanto strumento essenziale per trasporre la strategia dell'Unione europea in materia antidroga dell'UE in un centinaio di azioni concrete, che forniscano un'efficace risposta integrata e pluridisciplinare al problema della droga.
- (3) La suddetta strategia corrisponde a quanto definito nella dichiarazione politica approvata dalla sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata alle droghe (UNGASS) nel giugno 1998.
- (4) La Commissione, nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, relativa al piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004), considera come migliore strategia un approccio globale che riguardi tutti i settori della prevenzione dell'abuso di droga, evitando l'uso iniziale della droga e riducendo le conseguenze negative sia a livello sanitario che sociale.
- (5) Il programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica ha sostenuto progetti volti a prevenire e a ridurre i rischi connessi con la tossicodipendenza, incoraggiando, tra l'altro, la cooperazione tra Stati membri, sostenendone l'azione e promuovendo il coordinamento delle loro politiche e programmi. Il programma ha contribuito al miglioramento dell'informazione, dell'educazione e della formazione ai fini della prevenzione della tossicodipendenza e dei rischi connessi, in particolare nei confronti dei giovani e dei gruppi particolarmente vulnerabili.
- (6) La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) comprende lo sviluppo di strategie e misure, considerate come principali determinanti sanitari, legati all'adozione di corretti stili di vita.
- (7) Secondo le ricerche, la morbilità e la mortalità connesse con la tossicodipendenza interessano un numero considerevole di cittadini europei; il danno per la salute causato da tossicodipendenza costituisce pertanto un problema importante per la sanità pubblica e per le ripercussioni sociali che comporta.
- (8) La Unione Europea può avvalorare gli sforzi attuati dagli Stati membri nella prevenzione e riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza, con il facilitare la disponibilità delle conoscenze sulle strategie efficaci;
- (9) I risultati della valutazione intermedia del Piano d'azione in materia di lotta contro la droga dell'UE (2000-2004) hanno posto in evidenza i seguenti punti cardine a livello nazionale:
 - Tutti gli Stati membri riconoscono l'importanza di un coordinamento delle politiche antidroga tra i vari servizi dello Stato e, quindi, e tra le iniziative della comunità, i programmi dei servizi sociali, le attività di prevenzione della scuola e le famiglie.
 - I metodi di coordinamento si differenziano in funzione della varietà degli obiettivi, così come della priorità relativa accordata al problema della droga nei singoli Stati membri, la struttura del paese e l'organizzazione amministrativa.
 - La maggior parte degli Stati membri ha adottato un piano e/o una strategia nazionale antidroga.
 - Molti piani d'azione nazionali sono stati elaborati secondo i principi del Piano d'azione dell'UE.
- (10) I risultati della valutazione intermedia del Piano d'azione in materia di lotta contro la droga dell'UE (2000-2004) hanno posto in evidenza che si rendono necessari ulteriori progressi a livello dell'Unione europea, tra cui lo sviluppo di una strategia per intensificare la cooperazione con la società civile nel settore della droga.
- (11) Le famiglie rivestono un ruolo importante nel fornire agli adolescenti una esaustiva informazione ed una appropriata educazione per un corretto stile di vita.

- (12) TENUTO IN CONSIDERAZIONE il ruolo delle famiglie nel determinare i fattori protettivi e i fattori di rischio che possono influire sul consumo precoce di stupefacenti, e tra questi ultimi il senso di appartenenza alla famiglia, il coinvolgimento dei genitori nelle vite dei figli e i livelli di affettività durante la prima infanzia.
- (13) TENENDO PRESENTE che l'EMCDDA ha disposto una survey specificamente diretta a raccogliere dati sulla prevenzione basata sul coinvolgimento delle famiglie, della comunità e sugli interventi precoci, riconoscendo l'urgenza di valutare i programmi in questo campo e mettere a confronto le esperienze esistenti.
- (14) TENUTO IN CONSIDERAZIONE il numero sempre crescente di prove scientifiche che dimostrano la necessità del coinvolgimento delle famiglie nei programmi di prevenzione attraverso interventi formativi atti a migliorare le capacità relazionali, i comportamenti e l'organizzazione familiare.
- (15) PREOCCUPATI che una carenza di informazioni corrette sulle droghe e una visione confusa circa la non tossicità delle sostanze psicoattive utilizzate in ambito ricreazionale possano condurre i genitori, a sottovalutare i rischi che la sperimentazione precoce delle droghe da parte degli adolescenti comporta,
- SOTTOLINEA L'IMPORTANZA DI:
- 1) Tener presente l'importanza di misure di «risk assessment», che identifichino le famiglie a rischio, le iniziali forme di disagio, e le strategie di intervento precoci, con il coinvolgimento dei genitori — ivi compresi quelli di bambini in età prescolare — in programmi di prevenzione mirati, allo scopo di ridurre i comportamenti a rischio e il consumo di droga negli anni successivi.
 - 2) Sensibilizzare le istituzioni locali e la scuola a promuovere programmi di prevenzione basati sul coinvolgimento delle famiglie, specialmente delle famiglie a rischio, al fine di promuovere i fattori protettivi durante l'infanzia e la prima adolescenza, il coinvolgimento dei genitori nella vita dei figli, un adeguato monitoraggio, chiare norme comportamentali all'interno della famiglia, modelli genitoriali positivi.
 - 3) Prestare particolare attenzione all'ambiente familiare, potenziando i programmi di formazione dei genitori, essendo la carenza del sostegno familiare e una scarsa competenza parentale possibili condizioni favorevoli dello sviluppo dei disturbi da uso di sostanze.
- 4) Promuovere differenti strategie informative per aiutare i genitori a identificare tempestivamente i comportamenti a rischio e il consumo precoce di droghe negli adolescenti.
 - 5) Promuovere e incoraggiare l'impegno delle famiglie a partecipare alle attività della scuola, a creare contatti stabili tra le famiglie e i servizi sociali di supporto, con programmi di formazione in comune, allo scopo di ottenere interventi educativi sinergici nei riguardi dei comportamenti a rischio.
 - 6) Analizzare ed approfondire le ricerche sulle strategie e sui programmi già in atto, nonché sullo sviluppo di nuovi programmi onnicomprensivi, e strategie per contattare e coinvolgere le famiglie, atti a sostenere in particolare le famiglie a rischio, dove i genitori o i fratelli e le sorelle fanno uso di sostanze o presentano problematiche psichiche e comportamentali.
 - 7) Promuovere lo sviluppo di strategie innovative
 - per coinvolgere i genitori nelle attività formative, ricreative, ludiche e sportive dei figli, attraverso la promozione di opportunità di aggregazione, caratterizzate da una forte impronta educativa e dalla collaborazione tra associazioni, istituzioni e privato sociale,
 - per contattare famiglie a rischio o i genitori di minori a rischio di tossicodipendenza, per mezzo di visite domiciliari, di metodologie di auto-sostegno e di altre forme di approccio di carattere preventivo, educativo e terapeutico,
 - per supportare le famiglie con maggiori disagi socio-economici e consentire una migliore integrazione sociale.
 - 8) A tal fine, procedere al censimento dei metodi e degli strumenti più efficaci nel promuovere il ruolo delle famiglie nella prevenzione dell'uso di stupefacenti per gli adolescenti, nonché incoraggiare, di concerto con l'EMCDDA, uno scambio tra gli Stati membri riguardo alle migliori pratiche in questo settore.
 - 9) Assicurarsi che l'informazione, la consulenza e la formazione offerte ai genitori siano studiate in base alle loro esigenze, alla loro preparazione culturale, alla loro provenienza etnica, e che utilizzino strategie comunicative appropriate.
-

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO**del 27 novembre 2003****relativo al distacco di funzionari di collegamento esperti in materia di droga in Albania**

(2004/C 97/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

canica e che tra gli obiettivi indica espressamente la creazione di strutture di coordinamento anche con l'Albania;

- (1) Considerando che la Strategia Antidroga dell'Unione Europea 2000-2004 prevede che una lotta efficace contro il traffico di droga comporti un rafforzamento della cooperazione tra i competenti servizi degli Stati membri e dei Paesi terzi (punto VI-A);
- (2) Tenendo conto che il Piano d'azione 2000-2004 dell'Unione Europea in materia di droga promuove la cooperazione internazionale e dà priorità, nelle iniziative di lotta alla droga, a quelle regioni del mondo che producono droga o attraverso le quali transita la droga diretta nell'Unione Europea (punto 5.2.1);
- (3) Tenendo presente che la revisione intermedia del Piano d'Azione 2000-2004 dell'Unione Europea in materia di droga (Doc. 12451/3/02 Cordrogue 80 Rev. 3), prevede che le risorse destinate dall'Unione alle attività connesse con la droga in una data regione al di fuori dell'Unione, dovrebbero rispecchiare l'incidenza di tale regione rispetto al problema della droga in Europa;
- (4) Considerando che il processo di stabilizzazione e di associazione avviato dall'Unione Europea con i Paesi dell'Europa Sud-Orientale, prevede la conclusione di un importante accordo con l'Albania (ASA-Albania) comprendente l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione anche attraverso una vasta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni che, in particolare in materia di droghe illecite, si traduca in azioni volte a combattere i narcotraffici, l'offerta e la domanda di droga e a garantire un controllo più efficace dei precursori;
- (5) Considerando che il documento di applicazione dei Piani d'Azione antidroga dell'UE, in materia di riduzione della domanda e di riduzione dell'offerta (Cordrogue 40), stabilisce che le risorse impiegate dall'UE nelle iniziative in materia di droga prendano in considerazione le zone di produzione e transito della droga, citando espressamente l'Albania;
- (6) Considerando che il Piano d'azione tra l'Unione Europea ed i Paesi dei balcani occidentali ed i Paesi candidati (Doc. 5062/2/03 Cordrogue 3 Rev. 2. COWEB 76), è aperto alla collaborazione con i Paesi terzi situati lungo la rotta bal-
- (7) Tenendo presente che la Conferenza di Londra sul crimine organizzato nel Sud-Est dell'Europa, con la Dichiarazione conclusiva del 25 novembre 2002 («The London Statement»), attribuisce una particolare attenzione agli sforzi congiunti contro le più importanti forme di crimine organizzato, tra cui il traffico di droga, e riserva all'Albania uno specifico Piano d'azione;
- (8) Considerando che con la dichiarazione del Summit di Salonicco tra l'U.E. ed i Paesi dei Balcani occidentali del 21 giugno 2003, i Paesi SAP riaffermano il loro impegno verso il Processo di Stabilizzazione e Associazione ed in particolare la loro volontà di definire ed applicare misure per contrastare la criminalità organizzata;
- (9) Tenendo presente che le conclusioni della Conferenza Ministeriale del 21-22 maggio 2003 sulle «Rotte della droga dall'Asia Centrale verso l'Europa» («Paris Pact»), riaffermano l'impegno della comunità internazionale a promuovere delle strategie coordinate di lotta contro il traffico di droga, con il sostegno dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della Droga e la prevenzione del Crimine (UNODC);
- (10) Considerando che i sequestri di cannabis operati in Italia e Grecia a cittadini albanesi sono passati da poche decine di grammi nel 1991 a decine di tonnellate negli ultimi anni e che da tali Nazioni la sostanza viene inoltrata in numerosi Paesi dell'Unione Europea;
- (11) Considerando che da alcuni anni gruppi criminali albanesi svolgono un intenso traffico di sostanze illecite (cannabis, coltivata in Albania, eroina e cocaina, non prodotte in loco) destinate a numerosi Paesi dell'UE, anche attraverso la collaborazione di gruppi criminali sud-americani ed altri gruppi della criminalità organizzata operanti in Albania ed altre aree della regione balcanica;
- (12) Tenendo presente che le risultanze operative ufficiali dell'azione di contrasto nei Paesi limitrofi all'Albania evidenziano una crescente, elevata pericolosità delle coste di tale Paese quali zone di partenza di ingenti partite di cannabis, cocaina ed eroina e che cittadini albanesi risultano costantemente inseriti in strutture criminali impegnate nei traffici di droga in diversi Paesi europei;

- (13) Tenendo presente che il Memorandum of Understanding CAM-A (Customs Assistance Mission to Albania) prevede l'assistenza alle competenti autorità albanesi per prevenire i traffici illeciti di merci, ricorrendo, se necessario, al monitoraggio delle acque territoriali albanesi, da parte delle unità navali della Guardia di Finanza italiana localizzate nel porto di Durazzo, a seguito di apposito protocollo firmato dalle Autorità competenti dei due Paesi;
- (14) Considerando che la missione PAMECA (Police Assistance Mission of the European Community to Albania) indica tra i risultati attesi (punto 2.3.1) il potenziamento della capacità della Polizia albanese di contrastare il crimine organizzato ed il traffico di droga;
- (15) Tenuto conto che la Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, prevede l'impiego comune di ufficiali di collegamento distaccati dalle competenti autorità degli Stati membri in Paesi terzi, al fine di stabilire e mantenere contatti con le autorità di tali Paesi per contribuire alla prevenzione ed all'accertamento dei reati;
- SI INVITANO GLI STATI MEMBRI A:
- (16) Valutare l'opportunità di distaccare — o impiegare se già in loco — su base volontaria e nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali, funzionari di collegamento esperti in materia di droga in Albania ed altri Paesi nei Balcani, al fine di rendere più efficace l'azione contro la droga, attraverso un'attenta azione di monitoraggio ed un interscambio di informazioni, con le competenti autorità nazionali, sia sugli aspetti legati all'offerta che alla domanda di sostanze illecite;
- (17) Provvedere affinché i rispettivi funzionari di collegamento esperti in materia di droga prendano diretti contatti con le competenti autorità albanesi, al fine di agevolare ed incrementare la raccolta e l'interscambio di informazioni;
- (18) Instaurare, un meccanismo di coordinamento tra i citati funzionari di collegamento, al fine di assicurare un costante scambio di informazioni sulle rispettive attività condotte e promuovere intese comuni. A tal fine saranno organizzate periodiche riunioni tra i funzionari medesimi, sulla base delle procedure previste dall'art. 4.1 della Decisione 2003/170/GAI. La Commissione ed Europol saranno, eventualmente, invitate a tali riunioni. Le competenti autorità albanesi, ove necessario, potranno essere associate a tali riunioni;
- (19) Prevedere, ai sensi dell'art. 5.3 e 7.1 della citata Decisione, lo scambio delle pertinenti informazioni con gli Stati membri che non hanno funzionari di collegamento in Albania. Lo scambio di informazioni può avvenire anche tramite la rete dei funzionari di collegamento Europol;
- (20) Convogliare, presso i competenti Uffici nazionali, il flusso di informazioni proveniente dai funzionari di collegamento, nonché dai vari organismi internazionali presenti nella regione balcanica, che abbiano comunque attinenza con i problemi della droga ed i connessi traffici illeciti da e per l'Albania;
- (21) Informare il Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea — che a sua volta provvede a darne comunicazione agli altri Stati membri, ad Europol ed alla Commissione Europea — circa il distacco in Albania di funzionari di collegamento, che offrano la loro esperienza in materia di droga;
- (22) Riferire — da parte dello Stato membro che ha presieduto l'ultima riunione di cui al punto 18 — con cadenza semestrale al Gruppo Orizzontale Droga, circa l'andamento della situazione in Albania e nell'intera area balcanica, le iniziative prese e quelle programmate, nonché i risultati conseguiti. A tal fine saranno mantenuti contatti diretti anche con il Gruppo di Dublino.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

21 aprile 2004

(2004/C 97/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1836	LVL	lats lettoni	0,6479
JPY	yen giapponesi	129,79	MTL	lire maltesi	0,425
DKK	corone danesi	7,4423	PLN	zloty polacchi	4,7598
GBP	sterline inglesi	0,6682	ROL	leu rumeni	40 512
SEK	corone svedesi	9,1585	SIT	tolar sloveni	238,36
CHF	franchi svizzeri	1,5551	SKK	corone slovacche	40,07
ISK	corone islandesi	87,21	TRL	lire turche	1 642 907
NOK	corone norvegesi	8,28	AUD	dollari australiani	1,6254
BGN	lev bulgari	1,9462	CAD	dollari canadesi	1,6108
CYP	sterline cipriote	0,5864	HKD	dollari di Hong Kong	9,2313
CZK	corone ceche	32,557	NZD	dollari neozelandesi	1,9027
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0025
HUF	fiorini ungheresi	250,24	KRW	won sudcoreani	1 367,12
LTL	litas lituani	3,4528	ZAR	rand sudafricani	7,9639

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2004/C 97/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 36/03

Base giuridica: Por. ob. 3 2000-2006 della regione dell'Umbria, approvato con decreto della Giunta Regionale 18 ottobre 2000, n. 1207

Stato membro: Italia

Regione: Umbria

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Azione 1 (sviluppo di servizi integrati): 371 848,97 EUR.

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Azione 1: «Sviluppo di servizi integrati»

L'intera somma deve essere ripartita su tre annualità, in quanto il bando esplica efficacia per il triennio 2002-2004

— Spesa di assistenza tecnica e consulenza;

Intensità massima dell'aiuto: L'organismo può finanziare progetti di importo comprensivo tra un minimo di 10 000 e un massimo di 50 000 EUR.

— spese per attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ammortizzabili.

	Aree articolo 87.3 lettera c) trattato CE		Altre aree	
	Piccole imprese	Medie imprese	Piccole imprese	Medie imprese
Spese di assistenza tecnica e consulenza	50 % ESL	50 % ESL	50 % ESL	50 % ESL
Spese per attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ammortizzabili	20 % ESL	15 % ESL	15 % ESL	7,5 % ESL

Notazioni sulle intensità massime dell'aiuto

— Piccole imprese 15 % ESL del costo totale degli investimenti ammissibili. Nelle aree ammesse al beneficio degli aiuti a finalità regionale incluse nei territori di operatività dell'obiettivo 3 per la regione dell'Umbria 20 % ESL del costo totale degli investimenti ammissibili (certamente inferiore a quanto consentito dalla carta: 10 % ESL + 8 % ESN);

— medie imprese 7,5 % ESL del costo totale degli investimenti ammissibili. Nelle aree ammesse al beneficio degli aiuti a finalità regionale incluse nei territori di operatività dell'obiettivo 3 per la regione dell'Umbria 15 % ESL del costo totale degli investimenti ammissibili (certamente inferiore a quanto consentito dalla carta: 6 % ESL + 8 % ESN).

Data di applicazione: 28 gennaio 2003 (data pubblicazione del bando)

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Triennio 2002-2004, estendibile da parte dell'amministrazione responsabile del programma operativo, fino al 31 dicembre 2006, sulla base delle risultanze espresse dal monitoraggio e dalla valutazione delle attività svolte nel triennio 2000-2004

Obiettivo dell'aiuto: L'intervento ha l'obiettivo di favorire l'accesso al mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, tramite la creazione d'impresa e forme di autoimpiego

Settore (o settori) economico interessato: Economia sociale (inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Consorzio «Coimpreso»
Consorzio per l'imprenditorialità sociale,
con sede legale in Via Don Bosco, 11
I-06121 Perugia

La compagine societaria è la seguente:

— Gepafin

— Sviluppumbria

Altre informazioni: La regione dell'Umbria ha disposto, per l'attuazione della misura B.1., l'utilizzo dello strumento della sovvenzione globale, attraverso il quale si consente l'affidamento della gestione della stessa ad un organismo intermedio privato individuato con bandi di evidenza pubblica.

— Consorzio BIM

— ARCI — Nuova associazione — Comitato regionale umbro

L'amministrazione regionale umbra si riserva la funzione di controllo sull'operato gestionale complessivo dell'organismo intermedio (*Consorzio Co.Imprese.So*)

— Sistemi educativi europei

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2004/C 97/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione:	3.2.2004
Stato membro:	Germania (Sassonia)
N. dell'aiuto:	N 522/03
Titolo:	Importante aiuto all'investimento ai sensi della Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento del 1998 a favore di AMD Fab 36, società a responsabilità limitata & Co. KG
Obiettivo:	Realizzazione di un grande progetto d'investimento destinato alla costruzione di uno stabilimento per la produzione di microprocessori
Fondamento giuridico:	Genehmigte Beihilferegungen; Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und Investitionszulagengesetz 1999 oder Nachfolgeregelung (soweit genehmigt); Programm für unmittelbare Bürgschaften des Bundes und der Länder in den neuen Bundesländern und Berlin Ost
Stanzamento:	2 406 598 093 EUR
Intensità o importo dell'aiuto:	22,67 %
Durata:	Dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2007
Altre informazioni:	Impegno da parte della Germania di ottemperare agli obblighi inerenti al controllo a posteriori, ai sensi del punto 6 della Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio

(2004/C 97/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di specifiche tecniche armonizzate precedentemente pubblicate per le quali è stato prorogato il periodo di coesistenza)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della specifica tecnica	Data di applicazione ⁽²⁾	Data di fine del periodo di coesistenza ⁽³⁾	Pubblicazione originale
CEN	EN 12259-2:1999/A1:2001	Installazioni fisse antincendio — Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua — Valvole di allarme idraulico	1.1.2002	1.9.2005	2002/C 310 (13.12.2002)
CEN	EN 12259-3:2000/A1:2001	Installazioni fisse antincendio — Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua — Valvole d'allarme a secco	1.1.2002	1.9.2005	2002/C 310 (13.12.2002)
CEN	EN 12676-1:2000/A1:2003	Schermi anti-abbagliamento per strade — Prestazioni e caratteristiche	1.2.2004	1.2.2006	2003/C 271 (12.11.2003)
CEN	EN 40-5:2002	Pali per illuminazione pubblica — Parte 5: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio	1.2.2003	1.2.2005	2002/C 212 (6.9.2002)
CEN	EN 40-6:2002	Pali per illuminazione pubblica — Parte 6: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di alluminio	1.2.2003	1.2.2005	2002/C 212 (6.9.2002)

⁽¹⁾ Organismi europei di normalizzazione:

- CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be)
- Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.org)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia-Antipolis Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org)
- EOTA: Organizzazione europea per il benessere tecnico: avenue des Arts/Kunstlaan 40, B-1040 Bruxelles, tel. (32-2) 502 69 00; fax (32-2) 502 38 14, E-Mail: info@eota.be (www.eota.be).

⁽²⁾ Data di applicazione:

- della norma come norma armonizzata europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/106/CEE,
- del benessere tecnico europeo (rilasciato conformemente ai relativi orientamenti) conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 89/106/CEE.

⁽³⁾ La data in cui ha fine il periodo di coesistenza è quella del ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate. A partire da tale data, la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche europee armonizzate (norme armonizzate o benessere tecnici europei).

La traduzione dei titoli sopra indicati è stata fornita dall'autore della specifica e costituisce la versione linguistica «ufficiale».

NOTA:

Informazioni sulle norme esistenti si possono ottenere dagli organismi europei di normalizzazione o dagli enti nazionali di normalizzazione. Informazioni sugli orientamenti per il benessere tecnico europeo si possono ottenere dall'EOTA o dai suoi membri.

La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le specifiche tecniche armonizzate siano disponibili in tutte le lingue dell'Unione.

Altre specifiche tecniche armonizzate relative alla direttiva «Prodotti da costruzione» sono state pubblicate in precedenti numeri della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Un elenco completo aggiornato può essere consultato via Internet sul server Europa:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd/home/index.cfm>

Avviso della Commissione relativo ai soggetti esentati, conformemente al regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio: modifica della ragione sociale e degli indirizzi dei soggetti esentati

(2004/C 97/08)

Il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997 (regolamento di esenzione) ⁽¹⁾ autorizza l'esenzione dal dazio antidumping esteso per le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Il dazio è risultato dall'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio ⁽²⁾, del dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ⁽³⁾, e confermato dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾.

In tale ambito, e mediante adozione di una serie di decisioni della Commissione, alcuni produttori di biciclette sono stati esentati dal dazio esteso. Tra le altre, sono state esentate le seguenti società: Alpina SRL (codice addizionale Taric 8075) ⁽⁵⁾ Monark Crescent (codice addizionale Taric 8963) ⁽⁶⁾; Union BV, 7711 GP Nieuwleusen, Paesi Bassi, (codice addizionale Taric 8056) ⁽⁷⁾; Bottecchia Cicli Srl, Via dell'Industria 7, I-35028 Piove di Sacco, Padova, Italia, (codice addizionale Taric A087) ⁽⁸⁾; Cicli Olimpica srl, Via Pietro Maroncelli 4, I-35010 Vigonza (PD), Italia, (codice addizionale Taric A229) e Tecno Bike sas di Tontini Donatella, Via del Lavoro s.n., I-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italia (codice addizionale Taric 8612) ⁽⁹⁾.

Inoltre, con avviso della Commissione del 17 aprile 2003 ⁽¹⁰⁾, i riferimenti alla Alpina SRL e alla Monark Crescent sono stati rispettivamente modificati nel modo seguente: Alpina di Poggioli Primo & C. s.a.s., Via Emilia Km. 16,500, I-47020 Longiano, Italia (codice addizionale Taric 8075) e Cycleurope Sverige AB, 13 Hallands län, S-432 82 Varberg, Svezia (codice addizionale Taric 8963).

La Alpina di Poggioli Primo & C. s.a.s., Via Emilia Km. 16,500, I-47020 Longiano, Italia ha informato la Commissione che la ragione sociale della società che esegue l'operazione di assemblaggio e chiede pertanto l'esenzione dal dazio antidumping

esteso è ora Alpina di Montavecchi Manolo & C. s.a.s., che ha conservato la sede legale.

La Cycleurope Sverige AB ha informato i servizi della Commissione che la sede legale corretta della Cycleurope Sverige AB è 432 82 Varberg, Svezia, senza l'indicazione 13 Hallands län che figura nell'avviso della Commissione del 17 aprile 2003.

La Union BV, 7711 GP Nieuwleusen, Paesi Bassi, ha informato la Commissione che la ragione sociale della società che esegue l'operazione di assemblaggio e chiede pertanto l'esenzione dal dazio antidumping esteso è ora Larcom Life Cycles International BV e che la sede legale rimane la stessa.

La Bottecchia Cicli ha informato la Commissione che la sede legale della società è cambiata da Via dell'Industria 7, I-35028 Piove di Sacco, Padova, Italia a Via Matteotti, 26, I-35020 Arzergrande, (PD).

La Cicli Olimpica srl, via Pietro Maroncelli 4, I-35010 Vigonza (PD), Italia ha informato la Commissione che la ragione sociale della società che esegue l'operazione di assemblaggio e chiede pertanto l'esenzione dal dazio antidumping esteso è ora Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c. e che la sede legale rimane la stessa.

La Tecno Bike sas di Tontini Donatella, Via del Lavoro s.n., I-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italia ha informato la Commissione che la ragione sociale della società che esegue l'operazione di assemblaggio e chiede pertanto l'esenzione dal dazio antidumping esteso è ora Tecno Bike srl con la stessa sede legale.

Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione ha stabilito che le nuove ragioni sociali e le nuove sedi legali non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le disposizioni fissate nel regolamento relativo all'esenzione e, pertanto, non ritiene che tali modifiche debbano influire sull'esenzione dal dazio antidumping esteso.

Pertanto, i riferimenti alla Alpina di Poggioli Primo & C. s.a.s. e alla Cycleurope Sverige AB contenuti nella decisione 97/447/CE della Commissione, modificati dall'avviso della Commissione del 17 aprile 2003, alla Union BV contenuti nella decisione 98/115/CE della Commissione, alla Bottecchia Cicli Srl contenuti nella decisione 2001/108/CE della Commissione, alla Cicli Olimpica srl e alla Tecno Bike sas di Tontini Donatella contenuti nella decisione 2002/134/CE della Commissione si intendono modificati come nel seguente allegato:

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

⁽⁵⁾ Decisione 97/447/CE della Commissione (GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32).

⁽⁶⁾ Decisione 97/447/CE della Commissione (GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32).

⁽⁷⁾ Decisione 98/115/CE della Commissione (GU L 31 del 6.2.1998, pag. 25).

⁽⁸⁾ Decisione 2001/108/CE della Commissione (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 30).

⁽⁹⁾ Decisione 2002/134/CE della Commissione (GU L 47 del 19.2.2002, pag. 43).

⁽¹⁰⁾ GU C 92 del 17.4.2003, pag. 5.

ALLEGATO

Riferimento precedente	Nuovo riferimento	Stato	Codice addizionale Taric
Alpina di Poggioli Primo & C. s.a.s. Via Emilia Km. 16,500 I-47020 Longiano	Alpina di Montevocchi Manolo & C. s.a.s. Via Emilia Km. 16,500 I-47020 Longiano	Italia	8075
Cycleurope Sverige AB 13 Hallands län S-432 82 Varberg	Cycleurope Sverige AB S-432 82 Varberg	Svezia	8963
Union BV 7711 GP Nieuwleusen Paesi Bassi	Larcom Life Cycles International BV 7711 GP Nieuwleusen Paesi Bassi	Paesi Bassi	8056
Bottecchia Cicli Srl Via dell'Industria 7 I-35028 Piove di Sacco, Padova	Bottecchia Cicli Srl Via Matteotti, 26 I-35020 Arzergrande (PD)	Italia	A087
Cicli Olimpica srl Via Pietro Maroncelli 4 I-35010 Vigonza (PD)	Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c. Via Pietro Maroncelli 4 I-35010 Vigonza (PD)	Italia	A229
Tecno Bike sas di Tontini Donatella Via del Lavoro s.n. I-61030 Canavaccio di Urbino (PU)	Tecno Bikes srl Via del Lavoro s.n. I-61030 Canavaccio di Urbino (PU)	Italia	8612

AVVISO AI LETTORI

LA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IN 20 LINGUE

Il **1° maggio 2004**, con l'adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), l'edizione su carta della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, sarà pubblicata nelle 20 lingue ufficiali dell'Unione europea.

La striscia colorata di copertina sarà eliminata e le differenti versioni linguistiche saranno indicate con i codici ISO: spagnolo (ES), ceco (CS), danese (DA), tedesco (DE), estone (ET), greco (EL), inglese (EN), francese (FR), italiano (IT), lettone (LV), lituano (LT), ungherese (HU), maltese (MT), olandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT), slovacco (SK), sloveno (SL), finlandese (FI), svedese (SV).

Il CD-ROM della Gazzetta ufficiale, serie L e C, sarà ugualmente disponibile in 20 lingue, a partire dall'edizione di maggio 2004.

L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE NELLE 9 NUOVE LINGUE

L'acquis communautaire è in preparazione. Sarà disponibile:

— su supporto cartaceo, come abbonamento. I volumi saranno inviati agli abbonati non appena pubblicati. Il prezzo è di 2 000 EUR.

Unicamente a partire dal momento in cui la serie sarà completamente pubblicata, ciascun volume potrà essere acquistato individualmente,

— in formato CD-ROM, da quando la pubblicazione su carta sarà completa e disponibile. Il prezzo del CD-ROM è di 1 000 EUR,

— nel sito EUR-Lex.

Il primo volume dell'acquis communautaire, su un totale di più di 200 volumi della collezione completa (il numero esatto non è stato ancora confermato) è ora disponibile in 7 nuove versioni linguistiche (il maltese e l'estone seguiranno quanto prima).

Per informazioni più dettagliate, vi preghiamo di contattare i nostri uffici vendita (modalità indicate in quarta pagina di copertina).